



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LE PISTE DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE



INDICE

Art. 1 - INQUADRAMENTO.....	3
Art. 2 - COMPOSIZIONE	3
Art. 3 - NOMINA	3
Art. 4 - FUNZIONI	3
Art. 5 - SEDUTE	3
Art. 6 - LAVORI	4
Art. 7 - VERBALI	4
Art. 8 - PARERI	4
Art. 9 - INCOMPATIBILITA' – CONFLITTO D'INTERESSE.....	4
Art. 10 - CONVOCAZIONE.....	4
Art. 11 - FUNZIONI AGGIUNTIVE.....	4



Art. 1 - INQUADRAMENTO

La Commissione Tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve, è istituita quale organo tecnico-consultivo di supporto all'espletamento delle funzioni attribuite alle Comunità Montane ai sensi della L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportiva, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna".

Art. 2 - COMPOSIZIONE

La Commissione Tecnica è composta da un numero dispari di componenti (da 3 a 7) aventi specifiche competenze tecniche, nell'ambito degli aspetti tematici previsti dalla normativa regionale di riferimento, con particolare attenzione al perseguimento delle condizioni di sicurezza per l'utenza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe.

Poiché i componenti della Commissione prestano la loro attività anche con sopralluoghi nelle aree interessate, da svolgersi anche nel periodo invernale, gli stessi devono essere in grado di praticare l'attività sciistica.

Art. 3 - NOMINA

La Commissione tecnica, sulla base di quanto disposto al punto precedente è nominata con delibera della Giunta Esecutiva e resta in carica sino al termine del mandato amministrativo del Presidente della Comunità Montana, e comunque fino alla nomina dei successori. La Commissione potrà comunque essere rinominata, anche prima della sua naturale scadenza, per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari, o in ragione di particolari necessità, delle quali si darà atto nel provvedimento di nuova nomina. Il provvedimento di nomina della nuova Commissione tecnica ha immediato valore di revoca dei componenti precedentemente nominati. Ai componenti della Commissione che non siano dipendenti (o collaboratori/consulenti) della Comunità Montana, spetta un gettone di presenza onnicomprensivo per ogni giornata di riunione definito nel provvedimento di nomina.

Art. 4 - FUNZIONI

La Commissione tecnica svolge una mera funzione consultiva di supporto tecnico in favore del soggetto preposto al rilascio dei provvedimenti amministrativi finali. E' in facoltà di tale soggetto richiedere il parere preventivo della commissione, avuto specifico riguardo al grado di complessità dell'istanza in istruttoria.

Art. 5 - SEDUTE

Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico, anche quando le stesse comprendano sopralluoghi presso le piste da sci; ai lavori della Commissione possono essere invitati, per esigenze tecniche, gli esercenti delle piste, dipendenti e tecnici degli stessi, funzionari e rappresentanti degli Enti Locali interessati ed ulteriori soggetti a discrezione della Commissione medesima.



Art. 6 - LAVORI

I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Commissione o da un suo delegato. Ciascun membro è tenuto ad esprimersi secondo le competenze ed il ruolo per il quale è stato nominato.

Art. 7 - VERBALI

I verbali delle sedute della Commissione sono di norma redatti al termine dei lavori da un componente che assolve anche al compito di segretario, e sono firmati in calce dai membri che vi hanno partecipato.

Art. 8 - PARERI

I pareri della Commissione sono di regola espressione unanime dei componenti presenti alla seduta. Eventuali tesi divergenti da quella maggioritaria dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA' – CONFLITTO D'INTERESSE

Non possono far parte della Commissione i soggetti che svolgono ruoli amministrativi o tecnici in via continuativa o che detengono interessi economici rilevanti nelle società di impianti o di gestione delle aree sciabili, esercenti attività sul territorio della Comunità Montana. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione dei soggetti aventi, rispetto alle materie in esame, interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. In tal caso i componenti in conflitto d'interesse, anche potenziale, devono astenersi dal partecipare ai lavori.

Art. 10 - CONVOCAZIONE

La Comunità Montana prima della convocazione provvede ad effettuare una verifica informale con i componenti della Commissione al fine di stabilire la data delle sedute, e sulla base delle verifiche preliminari procederà alla convocazione formale.

La Commissione tecnica si riunisce previa formale convocazione da parte di un funzionario apicale dell'Ente individuato dalla Giunta Esecutiva, che svolge le funzioni di Presidente, ed è da ritenersi regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

L'assenza a due sedute consecutive, a discrezione della Comunità Montana, potrà comportare la revoca della nomina per giusta causa.

Art. 11 - FUNZIONI AGGIUNTIVE

La Commissione tecnica potrà altresì essere impiegata a supporto degli organi dell'ente preposti alle funzioni di accertamento delle violazioni amministrative, di competenza della Comunità Montana ai sensi della L.R. 26/2014.